

COMUNE DI SAN PIETRO MOZZO
(Provincia di Novara)

Deliberazione n. 23

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE

L'anno **duemilaventitre** addì **quindici** del mese di **settembre** alle ore **19:30** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previo recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Straordinaria in Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	Presenti/Assenti	
BROGNOLI GIUSEPPE	Presente	
MOLFETTA NICOLETTA	Presente	
MERLOTTI PAOLO	Presente	
BRICCO ANDREA	Presente	
FERRARA FULVIO	Presente	
MILANINO BARBARA	Presente	
TONSI MARTINA	Presente	
UGAZIO MARCO	Presente	
OMBERGOZZI FILIPPO	Assente	
NACCARI ORLANDO	Assente	
TRIVELLATO SABRINA	Presente	
TOTALE	Presenti 9	Assenti 2

Assenti giustificati risultano il Sig. Ombergozzi Filippo e il Sig. Naccari Orlando

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Francesco Puoti.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri, il Sig. GIUSEPPE BROGNOLI - nella qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco, Sig. Brognoli Giuseppe, il quale, dopo aver introdotto il punto inserito all'ordine del giorno, sottolinea la messa a disposizione della documentazione e illustra lo schema di deliberazione;

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del D. Lgs. 446/97 conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che: "I Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitori o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

VISTA:

- la disposizione del comma 821 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTA:

-la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 secondo cui il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VERIFICATO: che con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30/12/2021 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della legge 160/2019;

CONSIDERATO: che è necessario procedere alla modifica parziale del suddetto regolamento, in particolare degli artt. 2 co. 1 – 24 co. 4 e l'aggiunta del comma 13 – 29 co. 5 – 34;

RICHIAMATA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei Regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art.13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi e d'aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis – comma 1 – del dec. lgs. del. 18.8.2000, n. 267;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI astenuti n. 0 , favorevoli n. 9, contrari n 0., su n. 9 , Consiglieri presenti e n. 9 votanti, resi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di abrogare il vigente co. 1 dell'art 2 (del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - approvato con Delibera di Consiglio n. 44 del 31.12.2020): “ Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato”;

2. Di modificare l'art. 24 comma 4, del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Delibera di Consiglio n. 44 del 31.12.2020 nel modo che segue:

REGOLAMENTO: TESTO VIGENTE	REGOLAMENTO: TESTO MODIFICATO
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore,	Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e

<p>servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.</p>	<p>radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.</p>
---	--

3. **Di integrare l'art. 24** - del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Delibera di Consiglio n. 44 del 31.12.2020 – con il seguente comma:

“13. Per tutte le occupazioni temporanee disciplinate dal “Regolamento aree di sosta prolungata per il commercio su aree pubbliche” (DCC n. 37 del 30/11/2020), è previsto l'importo fisso, al giorno, per posteggio determinato dalla Giunta Comunale indipendentemente dalla superficie autorizzata, dalla zona e dalla categoria merceologica. Per tali occupazioni non sono applicabili le riduzioni di cui al successivo art. 27”.

4. **Di modificare l'art. 29 comma 5**, del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Delibera di Consiglio n. 44 del 31.12.2020 nel modo che segue:

REGOLAMENTO: TESTO VIGENTE	REGOLAMENTO: TESTO MODIFICATO
<p>Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze</p>	<p>Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, anche in via mediata, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze</p>

5. **Di abrogare l'art. 34** - del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: “Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito

dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019"; giacchè la fattispecie non ricorre;

6. **Di dare atto** che il TESTO MODIFICATO del regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, **che si approva e allega** alla presente deliberazione, si compone di n. 46 articoli e sostituisce a tutti gli effetti quello attualmente in vigore;
7. **Di pubblicare** il Regolamento, così modificato, nel sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Atti e pubblicazioni", sottosezione "Regolamenti", ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano,

CON VOTI, Astenuti n. 0 , Favorevoli n. 9 , Contrari n. 0, su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000.

La seduta termina alle ore 19,38

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
COMUNALE**

F.to (GIUSEPPE BROGNOLI)

IL SEGRETARIO

F.to (Francesco Puoti)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, D.L.gvo 18.08.2000, n 267 è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune oggi: **22-09-2023** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **07-10-2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Puoti Francesco

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Puoti Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Puoti Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 22-09-2023 al 07-10-2023

Senza opposizione o reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE